

Finanziamento - rimborsi eccedenti le rate mensili – parziale estinzione anticipata- assenza di specifica comunicazione – infondatezza – costi non previsti nel taeg contrattuale - insussistenza (cod. civ. art. 1375; d. lgs. n. 385/1993, art. 125 bis).

FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto con la resistente, in data 23/4/2014, un contratto di prestito personale per la somma di € 30.000,00, da restituire mediante il pagamento di 96 rate mensili da € 418,80 ciascuna. Il pagamento delle rate avveniva, nello specifico, tramite addebito in conto corrente dell'importo dovuto e procedeva regolarmente sino a quando il ricorrente, nel mese di giugno 2015, cominciava ad effettuare alcuni rimborsi anticipati parziali di capitale, utilizzando una carta di credito sulla piattaforma informatica gestita e fornita dalla resistente.

Lamenta il ricorrente, in particolare, che, nonostante il rispetto delle modalità di pagamento accettate dall'intermediario, quest'ultimo non considerava detti versamenti come rimborsi anticipati parziali del finanziamento, ma come semplici anticipi sull'importo delle successive rate in scadenza. La resistente, infatti, sospendeva il prelievo delle rate dal conto del proprio cliente e scomputava le somme da questi versate (in eccesso rispetto agli importi mensilmente dovuti) dal suo maggior credito, secondo regole non pubblicizzate e ignorate dal ricorrente. Tale comportamento si ripeteva più volte nel tempo e solo nei mesi di giugno e novembre 2016, a seguito della fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, l'intermediario provvedeva a conteggiare come rimborsi parziali le somme già ricevute dal ricorrente, anche se con applicazione di date valuta molto distanti da quelle degli effettivi pagamenti.

Il ricorrente precisa infine che, per effetto dei versamenti eseguiti, il valore della rata del mese di novembre 2016 sarebbe stato persino maggiore del capitale residuo. Per questa ragione invitava la resistente a non procedere al prelievo previsto per il 5/11, che veniva, tuttavia, ugualmente effettuato.

Per tali ragioni, dopo aver elaborato un nuovo piano di ammortamento basato sul tempestivo conteggio delle somme versate a titolo di estinzione anticipata, il ricorrente si rivolge a quest'Arbitro per chiedere:

- 1) la restituzione della somma di € 338,38, pagata in eccedenza rispetto all'importo del finanziamento concessogli (€ 30.000);
- 2) l'applicazione alla pratica di finanziamento della più favorevole situazione prevista dall'art. 125-bis TUB, commi 7 e 9, con conseguente restituzione dell'eccedenza dei pagamenti effettuati sulla quota di interessi passivi (ovvero € 3705,32 + € 263,50 per penali sui rimborsi anticipati);
- 3) la corresponsione di una somma forfettaria, determinata dall'ABF, a titolo di rimborso spese di corrispondenza e di risarcimento per le tribolazioni subite.

La resistente evidenzia che la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, anche parziale, poteva essere esercitata previa "*comunicazione mediante raccomandata a/r*" (par. 6 del contratto, "*Rimborso anticipato*") e che in una sola occasione (versamento del 23/5/2015) il ricorrente si sarebbe correttamente avvalso di tale possibilità, ottenendo pronto riscontro dall'intermediario.

Di contro, in data 25/9/2015 e 9/10/2015, il ricorrente, senza alcuna preventiva comunicazione scritta, effettuava ulteriori versamenti (a mezzo carta di credito), che la resistente ha "*inevitabilmente considerato a deconto del maggior credito*" – vale a dire come semplici anticipi sulle rate in scadenza – "*e non in termini di parziale estinzione anticipata, in assenza di una manifestata volontà in tal senso, come correttamente avvenuto nel mese di giugno 2015*".

Afferma inoltre la resistente che tale comportamento del cliente perdurava sino al

mese di marzo 2016 e che, ciò nonostante, più volte venivano inviate al ricorrente “*lettere esplicative della corretta procedura da seguire per usufruire dei benefici conseguenti ad una parziale estinzione anticipata della posizione*”, da restituire firmate per accettazione e conferma della volontà di imputare i versamenti già effettuati a estinzione anticipata parziale del finanziamento. Analoghe indicazioni venivano peraltro fornite al ricorrente con comunicazione del 26/4/2016, in risposta ad un primo reclamo presentato in data 13/4/2016.

L'intermediario rileva infine che, nonostante avesse ugualmente provveduto a considerare i pagamenti aggiuntivi effettuati sino a quel momento dal ricorrente come rimborso anticipato parziale della posizione, con conseguente riconoscimento dei relativi vantaggi, il cliente continuava, tra luglio e novembre 2016, ad effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi alla rata mensile dovuta, senza darne preventivo avviso.

Nondimeno, detti pagamenti aggiuntivi venivano ancora una volta considerati quali estinzioni anticipate parziali e, pertanto, il finanziamento veniva chiuso definitivamente in data 4/11/2016.

Evidenziata quindi la propria buona fede e correttezza comportamentale, nonché l'esattezza dei conteggi effettuati per il saldo della posizione del ricorrente e del relativo piano di ammortamento, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro verte sulla possibilità di imputare a parziale estinzione anticipata di un finanziamento, con i vantaggi da ciò derivanti (in particolare, riduzione degli interessi e dei costi), alcuni versamenti effettuati spontaneamente dal ricorrente, in eccesso rispetto all'importo delle rate mensili previste dal piano di rimborso. Giova innanzitutto precisare che non pare esservi contestazione tra le parti, in ordine a modalità, tempi ed entità dei versamenti. È controverso, invece, che gli stessi, effettuati attraverso una piattaforma informatica approntata dalla resistente, potessero essere imputati a parziali estinzioni anticipate, in difetto di una preventiva comunicazione in tal senso da parte del ricorrente.

Ora, in punto di rimborsi anticipati, il contratto di finanziamento (versato in atti da entrambe le parti) prevede espressamente che, laddove il cliente voglia avvalersi di tale facoltà, debba inviare specifica comunicazione all'intermediario, mediante raccomandata A/R o via fax, ai recapiti appositamente indicati (art. 6). Le previsioni contrattuali, pertanto, richiedono un'inequivoca manifestazione di volontà del cliente di avvalersi della facoltà di estinzione anticipata, a prescindere dalle concrete modalità di pagamento impiegate (sicché, a tale proposito, non sembra in discussione la possibilità del ricorrente di effettuare versamenti in favore dell'intermediario mediante carta di credito, essendo tale strumento di pagamento utilizzabile sul portale informatico da quest'ultimo predisposto ed essendo stati accettati tutti i versamenti in tal modo effettuati - sia pure dando atto, nelle successive mail di conferma, al “pagamento della rata” e non anche all'estinzione anticipata del prestito).

La resistente rileva, al riguardo, di avere regolarmente dato corso all'estinzione anticipata parziale del finanziamento, allorquando il ricorrente ha rispettato le apposite modalità previste in contratto (il riferimento è al versamento di € 3.465,34 effettuato in data 23/6/2015, in corrispondenza della rata n. 14 del piano di ammortamento), considerando invece i successivi versamenti spontanei del proprio cliente come meri anticipi sulle rate future. Lamenta peraltro di avere più volte richiamato, nel corso del rapporto, l'attenzione del ricorrente sulle corrette modalità di esercizio del diritto di estinzione anticipata, inviandogli una modulistica che lo stesso avrebbe dovuto firmare e restituire, a conferma della propria volontà di effettuare rimborsi anticipati (v. comunicazioni inviate in data 2/11/2015, 3/12/2015, 26/01/2016 e 25/02/2016, sulla cui effettiva ricezione pare tuttavia sussistere contestazione).

Ciò premesso, bisogna dare atto al ricorrente che le previsioni contrattuali in materia di rimborsi anticipati (art. 6) non appaiono del tutto chiare, né tanto meno

esaustive. Esse non contemplano, ad es., la differenza tra rimborsi anticipati e pagamenti in acconto, potendo così indurre il cliente ad ipotizzare in buona fede che ogni versamento in eccesso rispetto alle rate pattuite valga, in modo automatico, come estinzione parziale anticipata del finanziamento. Né le stesse specificano le modalità di accantonamento e di impiego delle somme imputate ad eventuali pagamenti anticipati. Su tale specifico punto, pertanto, sarebbe certamente auspicabile l'uso di una maggiore trasparenza e chiarezza, nelle relazioni con la clientela.

Tuttavia, le medesime disposizioni contrattuali sono estremamente chiare nello stabilire che il rimborso anticipato può essere ottenuto solo attraverso una manifestazione di volontà scritta (cui consegue, come vale la pena evidenziare, l'applicazione di una penale), indirizzata ai recapiti indicati in contratto.

Il ricorrente osserva, in risposta a lettera dell'intermediario del 26/4/16, che non era in alcun modo previsto che la predetta comunicazione dovesse essere *preventiva* rispetto ai pagamenti, e non anche successiva. E anche in questo caso, bisogna riconoscere che il testo contrattuale avrebbe potuto essere formulato con maggiore chiarezza.

Nondimeno, è logico ritenere che le comunicazioni collegate ai rimborsi parziali debbano essere indirizzate all'intermediario in un momento antecedente, o quanto meno assai ravvicinato, all'effettuazione dei pagamenti, per consentire sin da subito una corretta imputazione delle somme versate e la riformulazione in tempo utile del piano di ammortamento (diversamente, in caso di finanziamenti con durata pluriennale, si dovrebbe ammettere che il cliente possa pretendere i benefici dell'estinzione anticipata anche a distanza di anni dall'esecuzione di versamenti straordinari). E tali comunicazioni preventive (o quasi contestuali), nel caso di specie, sono sostanzialmente mancate (tranne, secondo quanto riferisce la resistente, che in occasione del versamento effettuato a metà 2015, subito considerato come rimborso parziale).

L'intermediario stesso, peraltro, precisa che avrebbe comunque concesso i benefici del rimborso anticipato parziale (in termini di ricalcolo del piano di ammortamento, con imputazione immediata della quota di capitale e risparmio della quota di interessi), se solo il cliente, anche successivamente ai propri versamenti spontanei, avesse confermato in modo inequivocabile di volersene avvalere, restituendo con la dovuta tempestività (entro un termine di 15 giorni), firmate per accettazione, le comunicazioni volta per volta indirizzategli (delle quali risulta pacificamente pervenuta almeno quella del 26/4/2016). Senonché, dall'esame della documentazione in atti si evince che le numerose missive inviate dal ricorrente all'intermediario nel corso del 2016 (datate 23/1, 13/4, 3/5, 2/11, 11/11 e 2/12), dalle quali si sarebbe anche potuta desumere l'intenzione di esercitare la facoltà di rimborso parziale (a prescindere dall'impiego, di certo non necessario, dei semplici modelli di dichiarazione forniti dalla resistente), sono pervenute anche a distanza di diversi mesi dai molteplici pagamenti con carta di credito effettuati dal debitore.

Va dato atto, peraltro, che la resistente, con dichiarato intento conciliativo, ha inteso comunque riconoscere al proprio cliente i benefici del rimborso parziale in prossimità della rata n. 25 del 5/6/16 e della rata n. 30 del 5/11/2016 del piano di ammortamento, sia pure applicando, a quel punto, una data valuta diversa da quella dei versamenti con carta di credito ripetutamente eseguiti dal ricorrente in difetto delle necessarie comunicazioni.

Alla luce di tali considerazioni, pur dovendosi dare atto della parziale mancanza di chiarezza delle disposizioni negoziali in materia di rimborsi anticipati, si ritiene che la richiesta di restituzione somme (€ 338,38) avanzata dal ricorrente, per come formulata sulla base del piano di ammortamento dallo stesso redatto, non possa essere accolta. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento né la domanda di applicazione delle condizioni di favore discendenti dalla violazione delle norme sul TAEG (art. 125-*bis*, commi 7 e 9 TUB), formulata senza alcuna specificazione delle ragioni di nullità delle relative clausole contrattuali, né, considerati l'esito del ricorso e la complessiva condotta dell'intermediario, la richiesta di una somma da liquidare in via forfettaria, a titolo di rimborso spese e di ristoro per i disagi subiti.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.